



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Prot. n. 5/08

Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici
c.a. arch. Roberto Cecchi
Via di S. Michele n. 22 – 00153 Roma

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
c.a. arch. Francesco Prosperetti
Piazza di Porta Portese n. 1 – 00153 Roma

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma
c.a. arch. Federica Galloni
Via di S. Michele n. 17 – 00153 Roma

Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Lazio
c.a. dott.ssa Rossella Vodret,
Via San Marco n. 49 (Palazzo Venezia) – 00186 Roma

p.c. Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
c.a. Dott. Giuseppe Proietti
Via del Collegio Romano n. 27 – 00186 Roma

Commissario Straordinario del Comune di Roma
Prefetto Mario Morcone
Piazza del Campidoglio n. 1 – 00186 Roma

Oggetto – Dichiarazione dell'interesse culturale del complesso immobiliare "Istituto Marchesa Teresa Gerini-Torlonia" in Roma, Via Tiburtina n. 986.

Con nota prot. n. 2/08 del 17.3.2008 questa associazione ha chiesto <<al Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, arch. Francesco Prosperetti, di non considerare accettabile l'equivalenza al "collaudo" della "esecuzione" prevista dal dettato normativo, anche in considerazione del suo valore di bene di interesse "etnoantropologico", e di voler quindi adottare comunque il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale del complesso immobiliare "Istituto Marchesa Teresa Gerini-Torlonia" in Roma, Via Tiburtina n. 986 ai sensi della lettera a) del 3° comma del D.Lgs. n. 42/2004, dopo avere sentito – se ritenuto necessario – anche la Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico

1

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827
vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma 118
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

ed etnoantropologico del Lazio. Solo in subordine e comunque solo nel caso venisse riconosciuta la mancanza delle condizioni di vetustà previste dalla norma, si chiede di adottare ugualmente il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale del complesso immobiliare ai sensi della lettera d) del 3° comma del D.Lgs. n. 42/2004, attribuendo al bene di cui trattasi un interesse particolarmente importante a causa del suo riferimento con la storia della cultura in genere, nonché del suo valore di testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose del luogo >>.

Con la stessa nota è stato chiesto <<altresì al Direttore Generale arch. Roberto Cecchi di sollecitare al Direttore Regionale arch. Francesco Prosperetti l'immediata dichiarazione dell'interesse culturale del complesso immobiliare o, in subordine, di incaricare tanto il Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, prof. Luigi Strinati, quanto il Soprintendente per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Lazio, dott.ssa Rossella Vodret, dell'avvio di un nuovo procedimento diretto a sottoporre a tutela l'intero complesso immobiliare dell'ex Istituto Gerini mediante una proposta congiunta elaborata ai sensi sia della lettera a) che della lettera d) del 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, comunicando alla società proprietaria "Amplired" ed all'Istituto dei Salesiani l'entrata in vigore delle norme di tutela in via cautelare, vigenti fino al termine del procedimento>>.

Con nota prot. n. 6495 del 19.3.2008 (anticipata via fax e trasmessa per conoscenza anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma) il Dirigente della Direzione Generale per i Beni Architettonici, Storico-Artistici ed Etnoantropologici, Dott. Renato Costa, ha dato seguito alla nota di VAS ed ha invitato la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio <<a valutare la possibilità di riaprire il procedimento>> dal momento che ritiene <<ininfluente ai fini della valutazione dell'ultra cinquantennalità dell'immobile la circostanza che il collaudo sia avvenuto in data 9.03.1960 quando la sua inaugurazione è avvenuta nel novembre 1957>> e che ad ogni modo <<il suddetto non costituirebbe presupposto necessario per l'applicabilità>> del vincolo qualora <<fosse ravvisabile nell'immobile in questione l'interesse particolarmente importate ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d)>> del D.Lgs. n. 42/2004, relativo alle << cose immobili..., a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia ... della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose>>.

All'invito del Dott. Renato Costa ha dato seguito il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, Arch. Francesco Prosperetti, mediante la nota prot. n. 3990 del 31.3.2008 con cui ha comunicato che <<con nota n. 3611 del 26 marzo u.s. la Soprintendenza che legge per conoscenza ha avviato il procedimento di tutela di cui all'oggetto relativo ai volumi del complesso immobiliare con destinazione a teatro (Foglio 287, part. 771 del N.C.E.U.)>>.

2

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

Al riguardo va preliminarmente stigmatizzato il comportamento che è stato tenuto dall'Arch. Federica Galloni sul piano del "metodo", prima ancora che del "merito" (di cui si dirà più avanti nello specifico), riguardo ai due seguenti episodi.

1 - Dopo che dal 3 agosto 2007 aveva comunicato l'avvio del procedimento di vincolo relativo all'intero complesso immobiliare, la Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma Arch. Federica Galloni è stata ufficialmente convocata dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Roma On. Roberto Morassut ad una riunione riguardante l'Istituto Gerini che si è tenuta il 20.12.2007: lo stesso giorno la "Amplired" S.p.A. ha scritto alla stessa Soprintendente per trasmettere il *<<certificato di rogito di atto d'obbligo a Rogito Notaio Mattioli del 18.12.07 con cui si è impegnata per sé ed aventi causa per un periodo di diciotto mesi, a cedere a titolo gratuito al Comune di Roma il manufatto con destinazione a Teatro, con la relativa area di sedime. La Società chiede pertanto l'archiviazione del procedimento di vincolo stante anche il pregiudizio economico che ne deriva dal protrarsi della situazione di cui alla nota in oggetto>>*.

La "archiviazione" del procedimento di vincolo da parte dell'Arch. Federica Galloni è poi di fatto materialmente avvenuta un mese dopo, in evidente accoglimento di un interesse privato, che ha fatto passare in totale subordine il "dovere" di vincolare comunque un complesso monumentale se ci sono tutti i presupposti oggettivi del suo interesse culturale, senza farsi condizionare da alcun "pregiudizio economico" che nulla ha a che vedere con la normativa vigente in materia.

2 - Dopo aver comunicato alla "Amplired" S.p.A. con nota prot. n. A536 del 23.1.2008 che l'intero complesso immobiliare non è vincolabile *<<ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ... poiché vengono meno le condizioni di vetustà previste dalla norma vigente>>*, senza ritenere doveroso rispondere ai sensi della legge n. 241/1990 alle contestazioni che nei confronti della sua decisione ha fatto questa associazione con nota prot. 02/08 del 17.3.2008, la Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma Arch. Federica Galloni ha però ritenuto doveroso con una nota del 26.3.2008 riavviare il procedimento diretto a sottoporre a tutela non tanto l'intero complesso, come le aveva fatto sapere per conoscenza 7 giorni prima il Dott. Renato Costa, ma esclusivamente lo spazio teatrale, perché comunque la stessa "Amplired" S.p.A. si era impegnata a non demolirlo.

Si mette in grande evidenza, non solo sul piano del "metodo", ma anche sul piano delle "responsabilità" (di cui si dirà nello specifico più avanti), che in data 25.3.2008 (vale a dire il giorno prima che l'Arch. Federica Galloni riavviasse il procedimento imponendo nuovamente le misure di protezione a tutela dell'area su cui poggia il teatro) la "Amplired" S.p.A. ha fatto riprendere i lavori di demolizione, abbattendo il



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

manufatto retrostante il magazzino ed il palcoscenico del teatro, originariamente destinato a palestra, spogliatoi e magazzino.

A tal ultimo riguardo questa associazione con nota prot. n. 3/08 del 25.3.2008 (trasmessa per conoscenza anche al Commissario Straordinario del Comune di Roma) ha fatto presente alla "Amplired" S.p.A. l'atto del 18.12.2007 con cui ha assunto l'obbligo di perfezionare la cessione gratuita del teatro <<a seguito di semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale e solo dopo il riconoscimento del diritto di realizzare sulla restante parte del lotto di proprietà di essa società "AMPLIRED S.p.a." anche la volumetria derivante dalla demolizione del manufatto costituito dal Teatro>>.

Ne deriva che nelle more ed in prospettiva di una eventuale ipotesi di variante del progetto approvato per la realizzazione di edifici commerciali, non si sarebbe dovuto dare attuazione al permesso di costruire n. 425 del 28/5/2007 nemmeno riguardo ai lavori di demolizione del complesso immobiliare, perché se non è più praticabile (efficace) il permesso di costruire, diventa inefficace anche il permesso di demolire: VAS ha pertanto invitato e diffidato la "Amplired" S.p.A. <<ad interrompere immediatamente i lavori di demolizione in corso per tutto il tempo che l'Amministrazione Comunale non dia il suo benestare alla cessione proposta (comunque entro e non oltre 18 mesi a partire dal 18/12/2007) e ne definisca le esatte modalità mediante anche una variante del progetto approvato>>.

A tale stesso riguardo, sempre sul piano del "metodo", si fa presente che alla nota di VAS prot. n. 2/08 del 17.3.2008 ha dato seguito a livello informale la responsabile dell'Ufficio Vincoli della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Lazio, Dott.ssa Egidia Coda, che il 31.3.2008 ha telefonato al sottoscritto Arch. Rodolfo Bosi per sapere se aveva da trasmetterle della documentazione comprovante i valori artistici (affreschi e quant'altro) del complesso immobiliare dell'Istituto Gerini.

Il sottoscritto ha fatto presente che la competenza di quell'Ufficio Vincoli riguardava la verifica non soltanto dei valori "artistici", ma anche di quelli "etnoantropologici", ed ha comunque fatto sapere che una valenza quanto meno "storica" può avere il fregio sulla facciata prospiciente l'ingresso al civico n. 986 della Via Tiburtina: si mette in risalto che il giorno seguente 1 aprile 2008 la ditta incaricata dei lavori di demolizione ha rimosso proprio quel fregio, conservandone però l'integrità, per esaudire (sembra) un espresso desiderio dei Salesiani di averlo come "memoria".

La "Amplired" aveva nel frattempo fatto continuare anche di sabato 29 marzo 2008 i lavori di demolizione che hanno portato a buttar giù del tutto la parte di fabbricato che prospetta su Via Lanciano: a tutto il 3 aprile 2008 risulta essere stato demolito anche il fronte su Via Tiburtina dal teatro alla chiesa, rimasta al momento intatta, come attestato dalla foto allegata.

Riguardo alla legittimità dei suddetti lavori di demolizione si portano le seguenti osservazioni, che si sottopongono alla attenzione delle SS.LL., affinché nell'ambito delle rispettive competenze valutino la sussistenza o meno dei presupposti degli estremi di violazioni ripetute da sanzionare obbligatoriamente nel rispetto della normativa vigente in materia.

A - Con atto del 24.11.2003 la Casa Salesiana denominata "Istituto Marchesa Teresa Gerini" ha venduto alla allora S.r.l. "Amplired" (dal 15.4.2005 S.p.A.) un <<complesso immobiliare della superficie complessiva tra coperto e scoperto di circa mq. 47.2001>>.

Nella premessa dell'atto del 24.11.2003 è riportato che <<la parte venditrice, da parte sua, dichiara che il complesso immobiliare in oggetto non è stato inserito in alcun elenco ai sensi dell'art. 5 del menzionato D.lgs. 490/1999>>.

In forza della lettera a) del 1° comma dell'art. 2 dell'allora vigente D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 <<sono beni culturali ...: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico>>.

Ai sensi del 1° comma del successivo art. 5 <<le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza>>, ma il 5° comma del medesimo art. 5 precisa che <<**i beni elencati all'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque soggetti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2**>>: il suddetto 5° comma recepisce l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 1089 del 1.6.1939.

I beni artistici appartenenti agli enti pubblici sono quindi di per sé stessi, e senza bisogno di accertamento costitutivo, assoggettati al regime normativo previsto dalla legge n. 1089/39 (sentenza n. 333 del 20.4.1990 del TAR Abruzzo): pertanto l'inclusione in elenchi descrittivi ha soltanto valore ricognitivo, la cui mancanza non esclude l'operatività del vincolo diretto in presenza dell'obiettiva natura di cosa d'interesse storico e artistico (sentenza n. 145 del 30.1.1984 della Sez. II del TAR Lazio).

Ne deriva che lo stesso atto di vendita, con il richiamo all'art. 5 del D.Lgs. n. 490/1999 riconosce la Casa Salesiana fra le persone giuridiche private senza fine di lucro che è proprietaria di un bene culturale, ancorché non vincolato con provvedimento formale.

Lo riconosce la nota prot. B5798 del 3 ottobre 2003 che è stata allegata allo stesso atto di vendita del 24.11.2003, con cui l'allora Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma, arch. Roberto Di Paola, ha comunicato all'Istituto Salesiano "Teresa Gerini" che <<allo stato attuale, per quanto conservato e versato nell'archivio vincoli emessi ai sensi del D.Lgs. 490/1999, Titolo I, già legge 1/6/1089 n° 1089, non risulta un provvedimento di tutela monumentale architettonica>>, ma ha rammentato al tempo stesso



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

<<quanto espressamente enunciato dall'art. 5 del D.Lgs. stesso circa l'assoggettamento a tutela tutte le proprietà ... delle persone giuridiche senza fine di lucro, comprese negli elenchi descrittivi delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), di loro spettanza (cose immobili ...che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico) e pertanto da ritenersi sottoposte alla legge stessa qualora rivestono un importante interesse>>: la nota si chiude facendo presente che <<la presente dichiarazione non inficia qualunque altro provvedimento che, in futuro, quest'Ufficio, potrà prendere nei confronti dell'immobile citato in oggetto>>.

Fra le "disposizioni" del Titolo I ci sono quelle impartite dall'art. 21 relativo agli "obblighi di conservazione", che recepisce l'art. 11 della legge n. 1089/1939 e che al 1° comma dispone che *<<i beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero>>*, mentre al successivo 2° comma precisa che *<<essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità>>*: **NE DERIVA CHE ALLA DATA DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL 24.11.2003 ERANO SOGGETTE AL DIVIETO DI DEMOLIZIONE NON SOLO LA PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE CHE SARÀ POI SOTTOPOSTA A PROCEDIMENTO DI VINCOLO DALL'ARCH. FEDERICA GALLONI E LE RETROSATNTI STRUTTURE SPORTIVE INVECE TRASCURATE, MA ANCHE LE SCUOLE PROFESSIONALI DI CUI LA CASA SALESIANA HA MANTENUTO LA PROPRIETÀ E CHE NON SONO STATE FIN QUI PRESE IN CONSIDERAZIONE COME QUOTA PARTE DI UN "UNICUM" DA VINCOLARE.**

B - Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 490/1999 *<<i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturale indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) ... hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione>>*.

Dal 1 maggio 2004 è entrato in vigore il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" emanato con D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004, che ha abrogato e sostituito il "Testo Unico" emanato con il D.Lgs. n. 490/1999.

Il 1° comma dell'art. 10 ha recepito assieme tanto la lettera a) del 1° comma dell'art. 2 quanto il 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 490/1999, perché ribadisce che *<<sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti ... a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico>>*.

Il successivo 3° comma stabilisce che *<<sono altresì beni culturali, quando sia avvenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; ... d) le cose immobili e mobili,*

6

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose>>.

Riguardo alla lettera d) del 3° comma dell'art. 10 l'Istituto Gerini rappresenta una testimonianza quanto meno della storia dell'istituzione religiosa dei Salesiani: sotto quest'ultimo aspetto, peraltro, la competenza a valutarne i presupposti di "bene culturale" spetterebbe anche e soprattutto alla Soprintendenza per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Lazio, la cui responsabile dell'Ufficio Vincoli, Dott.ssa Egidia Coda, sembra essersi finora preoccupata esclusivamente dell'eventuale interesse "artistico" piuttosto che dell'interesse "etnoantropologico".

Il 5° comma dell'art. 10 precisa che <<*non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni*>>.

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 12 <<Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2>>.

Si evidenzia che secondo la nota del 19.3.2008 il Dott. Renato Costa ritiene <<*ininfluente ai fini della valutazione dell'ultra cinquantennalità dell'immobile la circostanza che il collaudo sia avvenuto in data 9.03.1960 quando la sua inaugurazione è avvenuta nel novembre 1957*>>.

Ne deriva che fra le disposizioni del Titolo I ci sono quelle del 1° comma dell'art. 20, relative agli "interventi vietati", secondo le quali <<*i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione*>>: tali disposizioni hanno recepito quasi integralmente il 2° comma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 490/1999.

Ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, che è relativo agli "interventi soggetti ad autorizzazione", <<**sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione**>>: il nulla osta ai progetti di opere riguardanti beni vincolati viene solitamente rilasciato (ai sensi dell'art. 18 della legge n. 1089/39) dalle Soprintendenze competenti per territorio, tranne che per il caso della demolizione, perché comporta in sostanza una vera e propria rinuncia alla protezione del bene vincolato che non sembra per implicito ammissibile, a meno che non vi sia stata espressa manifestazione e pertanto revoca dell'atto d'individuazione dell'interesse culturale che il bene presentava (sentenza n. 266 del 5.10.1987 del TAR Campania): pertanto le Soprintendenze sono competenti a pronunciarsi soltanto sui beni vincolati che implicano una semplice gestione del

7

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

bene secondo la sua destinazione naturale, **risultando invece riservate alla autorità centrale le determinazioni che, implicando una demolizione o modificazione della cosa, sono idonee ad operare direttamente, pregiudicandole, sulle componenti storico-artistiche del bene** (sentenza n. 978 del 10.8.1988 della Sez. VI del Consiglio di Stato).

NE DERIVA CHE PER IL PROGETTO APPROVATO DOVEVA ESSERE ACQUISITO IL PREVENTIVO ED OBBLIGATORIO RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE, CHE INVECE NON C'È STATO E CHE QUINDI VIZIA DI LEGITTIMITÀ IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 425 DEL 28.5.2007.

Ai sensi della lettera b) del 2° comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 233/2007 la Direzione Generale per i Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici *<<autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice>>*, mentre ai sensi della successiva lettera h) *<<irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici>>*.

Si torna pertanto a chiedere al Direttore Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, arch. Roberto Cecchi, di valutare se nei confronti della società "Amplired" si debba applicare quanto disposto per le "opere illecite" dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 169 del Decreto Legislativo n. 42/2002, secondo cui *<<è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:*

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13>>.

C - Il successivo 4° comma dell'art. 21, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 156/2006, dispone che *<<fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1>>*: **NE DERIVA CHE I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE, QUALI PARTE DI UN COMPLESSO COMUNQUE UNITARIO DI INTERESSE CULTURALE CHE NON È STATA SOTTOPOSTA ALLA "VERIFICA" OPERATA DALL'ARCH. FEDERICA GALLONI, DOVEVANO ESSERE SUBORDINATI ALLA**



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

AUTORIZZAZIONE DEL SOPRINTENDENTE CHE NON C'È STATA E CHE QUINDI VIZIA DI LEGITTIMITÀ I LAVORI MEDESIMI.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 <<*il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione*>>.

Ai sensi del successivo 3° comma dell'art. 28 <<*al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13*>>.

Dal momento che i lavori di demolizione delle strutture sportive sono stati ultimati, togliendo i presupposti per ordinare la loro sospensione, scatta per tale caso quanto disposto dal 1° comma dell'art. 169 del D.Lgs. n. 42/2004, relativo alle "opere illecite".

D - Con nota prot. n. A536 del 23 gennaio 2008, la Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, arch. Federica Galloni, dopo avere espressamente avviato un procedimento finalizzato alla "proposta di vincolo" dell'intero complesso (eccezion fatta per le strutture sportive e per le scuole professionali), ha fatto sapere anche alla "Amplired" S.p.A. che <<*ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 il procedimento non è espletabile poiché vengono meno le condizioni di vetustà previste dalla norma vigente*>>, ai sensi della lettera a) del 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

Con successiva nota prot. n. 3611 del 26 marzo 2008 la stessa Soprintendente è arrivata alla conclusione che ai fini dell'interesse culturale è ora opportuno limitare la tutela al solo organismo teatrale, ed ha ritenuto quindi doveroso **riavviare il procedimento di vincolo, ma presumibilmente ai sensi della lettera d), e non più della lettera a), del 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.**

L'operato dell'arch. Federica Galloni è a dir poco paradossale e contraddittorio per la seguente "lapalisiana" considerazione: se l'intero complesso fatto oggetto della sua "verifica" iniziale non era vincolabile ai sensi della lettera a) ed ora è invece vincolabile ai sensi della lettera d) il solo teatro che ne costituisce una parte, non si capiscono le ragioni per cui l'Arch. Galloni - come da espresso invito del Dott. Renato Costa (più che dell'associazione VAS) - non abbia riavviato il procedimento di vincolo ai sensi della lettera d) anche per il rimanente complesso che è coevo al teatro e presenta lo stesso interesse "culturale", specie per quanto concerne l'oratorio e la chiesa.

Per la seconda volta l'Arch. Federica Galloni risulta essere stata condizionata dall'interesse privato della "Amplired" (che con l'atto d'obbligo del 18.12.2007 si è impegnata a non demolire proprio il teatro), facendo passare in totale subordine il "dovere" di vincolare un complesso monumentale per il quale c'erano tutti i presupposti oggettivi del suo interesse culturale, ai sensi tanto della lettera a) quanto della lettera d)

9

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

del 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004, ma che a tutto il 5 aprile 2008 risulta demolito per la maggior parte, ad eccezione sostanzialmente del teatro e della chiesa.

IL "RIPENSAMENTO" DELL'ARCH. FEDERICA GALLONI VIZIA DI LEGITTIMITÀ LA CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA SUA "VERIFICA", CHE HA NEL FRATTEMPO COMPORTATO UN DANNO IRREVERSIBILE PERCHÉ HA DI FATTO "AUTORIZZATO" UNA DEMOLIZIONE CHE NON ANDAVA ASSOLUTAMENTE FATTA.

Quando la riduzione del bene in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore dell'immobile perduto o alla diminuzione di valore subita dall'immobile per effetto della trasgressione.

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, può prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per riparare i danni prodotti all'immobile vincolato, residuando alla Soprintendenza la competenza ad adottare nei casi di comprovata urgenza soltanto i provvedimenti previsti dagli ex artt. 14 e 15 della legge 1089/39, relativi all'esecuzione diretta delle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni d'interesse storico e artistico (sentenza n. 83 del 23.1.1984 della Sez. II del TAR Lazio).

Non è infatti estranea al sistema dei vincoli per la tutela delle cose di interesse storico o artistico la considerazione di immobili in condizioni tali da dover essere necessariamente demoliti, perché in questo caso il decreto di imposizione del vincolo (o il vincolo imposto automaticamente ai sensi dell'art. 4 della legge 1089/39) conserva pur sempre la finalità di indurre i privati (o l'ente pubblico) a ricostruire ex novo l'edificio nelle stesse forme e linee in cui era prima della demolizione, sempre che sussista la possibilità di riprodurre forme e linee con materiali consoni, tuttora disponibili; pertanto, rientrano nelle finalità del vincolo sia la conservazione della cosa nella sua integrità, o di resti o ruderi di interesse notevole, sia la ricostruzione riproduttiva del bene, che non risulti conservabile nella struttura fisica originaria (sentenza n. 221 del 10.6.1987 del TAR Campania).

La circostanza che un fabbricato dichiarato di interesse storico o artistico ai sensi di legge, sia parzialmente crollato, ovvero sia stato in parte demolito per ragioni di incolumità pubblica, non incide sul sistema impositivo di vincoli dato che un provvedimento in tal senso conserva la finalità di indurre i privati a ricostruire l'edificio nelle forme e nelle linee originarie (sentenza n. 586 del 19.4.1996 del Consiglio di Stato).

IN CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA GIURISPRUDENZA SOPRA RICHIAMATA SI CHIEDE PERTANTO:

- **DI VOLER DISPORRE L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE PER SALVARE ALMENO LA CHIESA;**
- **DI ASSUMERE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DELLA "AMPLIRED" PER I DANNI ARRECATI ALLE PARTI DEMOLITE,**

10

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

VALUTANDO L'OPPORTUNITÀ DI OBBLIGARLA A RICOSTRUIRLE TALI E QUALI;

- **ESONERARE L'ARCH. FEDERICA GALLONI DAL PROSIEGUO DEL PROCEDIMENTO DI VINCOLO, CHE VA COMUNQUE ESTESO ALL'INTERO COMPLESSO MONUMENTALE, IVI COMPRESSE LE SCUOLE PROFESSIONALI E LE STRUTTURE COMUNQUE RIMASTE DI PROPRIETÀ DEI SALESIANI.**

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto in merito, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti

Il Responsabile
Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 6 aprile 2008

11

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264